

Toscanelli mi ha pregato d'invertire il turno, non ho potuto non arrendermi alle sue preghiere.

Io non mi propongo di combattere le conclusioni della Giunta; non mi propongo di combattere le argomentazioni per le quali la Giunta giunge alle sue conclusioni; mi propongo piuttosto dimostrare che le argomentazioni della Giunta riposano sopra una serie di equivoci, per modo che, dimostrata l'esistenza dell'equivoco, io credo che la Giunta stessa verrà nella mia opinione, e ci verrà lo stesso onorevole relatore, il quale, di spirito acuto e pronto com'è, potrà di leggeri scorgere come quelle conclusioni, molte almeno di esso, partano da una premessa sbagliata.

Esaminerò la questione sotto i due suoi aspetti principali, cioè della condizione giuridica dell'impiegato in aspettativa, e prescindendo da questa condizione giuridica, come se in tutto (il che nego) l'impiegato in aspettativa dovesse essere parificato all'impiegato in attività di servizio.

Due sono le condizioni che rendono ineleggibile alcuno: la qualità d'impiegato e d'impiegato retribuito con stipendio gravante sul bilancio dello Stato. Tale la lettera, tale lo spirito della legge, tale l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza della Camera. Dico costantemente data dalla giurisprudenza della Camera, sebbene da alcuni si voglia sostenere che basti la qualità d'impiegato per entrare nella eccezione (o nella regola secondochè altri dice) della *ineleggibilità*, perchè è impiegato colui che percepisce uno stipendio.

Io mi ricordo che luminosamente esaminò la questione dal punto di vista di questi due estremi il deputato Capriolo in una relazione del 1860, nella quale appunto si parlava della condizione dell'impiegato in aspettativa. Egli distingueva l'impiegato in aspettativa per motivi di salute che ha, benchè parziale, uno stipendio, dall'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, che non ha diritto ad alcun stipendio e quindi non può rinunciare a un diritto che non ha. « Se al contrario, diceva il Capriolo, per l'aspettativa non gli era (all'impiegato) dovuta alcuna retribuzione, allora doveva considerarsi come quegli impiegati in attività che non possono essere annoverati fra gli ineligibili, perchè loro non è dovuto uno stipendio. »

L'onorevole relatore ha fatto, mi perdoni se dico così, una scoperta; la scoperta che c'è una differenza e profondissima fra l'aspettativa e la dimissione. Ciò conoscevamo e sapevamo tutti. Ma un'altra distinzione doveva l'onorevole relatore fare, benchè meno facile ad avverarsi, e non

per questo men vera; la distinzione appunto fra aspettativa e aspettativa: aspettativa per motivi di salute, che ha una durata determinata e che dà diritto allo stipendio, in parte almeno, e aspettativa per motivi di famiglia.

**Della Rocca, relatore.** L'ho fatta questa distinzione. Se avesse letto la mia relazione se ne sarebbe accorto.

**Luchini Odoardo.** Ho letto la relazione dell'onorevole relatore, e comincio a dire che l'equivoco fondamentale della relazione sua consiste appunto in questo: nell'aver accennato a questa distinzione e non averla mantenuta; nell'aver principalmente insistito sopra una distinzione al tutto inutile, una distinzione che tutti avvertono e che tutti conoscono, e riguardo alla quale possiamo dire: sapevamcelo; la distinzione cioè fra l'aspettativa di qualunque specie e la dimissione dall'ufficio.

L'onorevole relatore stabilisce una premessa nella quale perfettamente concordo; della quale anzi mi valgo per venire ad una conclusione al tutto opposta a quella che egli presenta, vale a dire, che le leggi elettorali del 1848, 1859, 1860 e 1882 hanno una disposizione identica a quella dell'articolo 82 della legge ora vigente: vale a dire che ogni funzionario regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Dico che mi valgo di questa premessa, imperocchè, se rispetto alla precedente legislazione si ammetteva la distinzione fra l'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia e l'impiegato in aspettativa per motivi di salute; e l'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia era dichiarato eleggibile, la giurisprudenza precedente potrà essere da noi invocata, come quella che si fonda sopra un'identica disposizione di legge.

L'articolo 82, dice l'egregio relatore, è reciso e limpido, sì che non dà diritto ad alcuna distinzione; contiene una parificazione chiara, precisa, assoluta.

Questa parificazione consiste nel parificare l'impiegato in aspettativa all'impiegato in attività di servizio in tutto fuorchè nello stipendio. L'egregio relatore domandi al primo impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, che trova, se si sente parificato in tutto e per tutto all'impiegato in attività di servizio, e gli risponderà: mi sento parificato in tutto, ma nello stipendio no certamente, perchè diritto allo stipendio non ho.

Quali sarebbero le conseguenze dell'interpretazione di legge che ho l'onore di sostenere oggi alla Camera? L'egregio relatore sostiene che si minerebbe la legge sulle incompatibilità parlamentari